Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA N° 137/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI
(art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto: Misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

Considerato che le misure di contenimento stanno avendo riscontro concreto sul territorio cittadino;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, è necessario continuare a evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto pertanto che si ritiene necessario prorogare il divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n.3/2020, 5/2020, 7/2020, 11/2020;

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020;

Vista l'Ordinanza n.29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Calabria che proroga le precedenti disposizioni fino al 3 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n.36 del 24 aprile 2020 del Presidente della Regione Calabria che stabilisce nuove "*disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche*".

Viste le Ordinanze Sindacali n.15/2020, n.42/2020, n.51/2020, n.92/2020; 102/2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della

collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

- **è revocato, per come previsto dall'Ordinanza Regionale 36/2020, il disposto che prevedeva la chiusura domenicale e nei festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati dalle disposizioni nazionali e regionali;**
- **è revocato il disposto sindacale che prevedeva l'apertura delle attività commerciali autorizzate dalle disposizioni nazionali solo fino alle ore 13.00;**
- **la chiusura e conseguente divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale è prorogata fino tutto il 3 maggio 2020 per come stabilito dal relativo DPCM, salvo nuove disposizioni nazionali o regionali;**
- **la chiusura al del lungomare cittadino, disposta con ordinanza sindacale, è valida solo fino al 30 aprile 2020; restano in ogni caso ferme le disposizioni nazionali e regionali sugli spostamenti;**
- **la chiusura ai visitatori del cimitero cittadino, disposta con Ordinanza Sindacale 42/2020, è prorogata fino a tutto il 30 aprile 2020; resta fermo che si potrà accedere nel rispetto del distanziamento sociale;**
- **la sospensione del mercato settimanale, disposta con Ordinanza Sindacale n.15/2020, è prorogata fino a tutto il 3 maggio;**
- **agli ambulanti della tensostruttura di Piazza Mercato è consentita l'apertura fino con turnazione di massimo due operatori su lati contrapposti e nel rispetto delle previste disposizioni di sicurezza;**
- **alle attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie), di vendita al dettaglio di fiori e piante e alle altre attività autorizzate dalla legge è consentita la consegna a domicilio anche nei giorni festivi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto; la consegna a domicilio fuori dal territorio comunale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei Comuni interessati e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali;**
- **in merito all'attività motoria, agli spostamenti oltre la prossimità della propria abitazione e alle altre regole del distanziamento sociale finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19, si demanda alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;**

DEMANDA

Il Sindaco

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

alle Forze di Polizia operanti sul territorio la verifica dell'osservanza di tale provvedimento.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 C.P. e delle relative norme di legge.

DISPONE

che la presente ordinanza:

a) **sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;**
b) **che la presente sia notificata all'UTG – Prefettura- di Reggio Calabria, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, al Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Reggio Calabria – Ambito di Locri.**
c) **per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;**
d) **sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale / Locale.**

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 24 aprile 2020

f.to Il Sindaco
Dott. Giovanni Calabrese